



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 293 DEL 16/12/2021

OGGETTO: Servizio di Trasporto Scolastico. Determinazione tariffe anno 2022

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di Dicembre alle ore 12:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. QUARTO FABRIZIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	QUARTO FABRIZIO	SI
VICE SINDACO	LASIGNA DOMENICO	SI
ASSESSORE	CARDILLO IDA	--
ASSESSORE	PUTIGNANO DOMENICO	SI
ASSESSORE	GUGLIELMI MARIA ROSARIA	SI
ASSESSORE	TERMITE ROSA	SI
ASSESSORE	D'ERRICO ANTONIO	SI
ASSESSORE	BRAMANTE MICHELE	SI

Presenti n° 7 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Avv. QUARTO FABRIZIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

RELAZIONE TECNICA

Considerato che il Comune di Massafra assicura il servizio di trasporto casa/scuola per gli alunni del I ciclo di istruzione e, compatibilmente alla disponibilità di posti del quelli del II ciclo in parte con mezzi e peronale propri ed in parte con appalto affidato ad operatore economico esterno all'amministrazione;

Dato atto che l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 63/2017, prevede che "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico";

Che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo prevede che "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi: a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (...)";

Dato atto che il trasporto scolastico si configura quale servizio pubblico, escluso dal novero dei servizi a domanda individuale, per espressa previsione del DM 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze;

Preso atto che la giurisprudenza contabile ribadisce il principio secondo cui il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/1983;

Attesa la necessità di determinare le tariffe del servizio per l'anno 2022;

Dato atto che:

- la Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Piemonte, con provvedimento n. 46 /2019, ha enunciato il principio che "il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento un'adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota alla quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio", sulla base del combinato disposto dell'articolo 117 del TUEL e dell'articolo 5 del D.Lgs. 63/2017; -

la Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Puglia, con pronuncia n. 76/2019 ha, invece, affermato "nell'obbligatorio rispetto dell'economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l'effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall'ente nella propria autonomia finanziaria, purché riferite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza"

che l'ANCI, sottolineati gli esiti di un'indagine svolta presso alcuni comuni, da cui è emerso che la maggior parte assicura il servizio con risorse proprie di bilancio e preso atto di come il trasporto scolastico sia un servizio pubblico, riconosciuto nell'ambito del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, rivolto alle famiglie a sostegno della fruizione dell'istruzione di base, ha sollecitato i Ministeri competenti ad impegnarsi per un'interpretazione meno rigida della norma;

Dato atto altresì che ciò aveva portato ad inserire nel “decreto legge Istruzione”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2019, una norma che consentiva ai Comuni di imporre a carico delle famiglie delle quote di contribuzione inferiori ai costi sostenuti, ma che tale intervento è stato vanificato dalla crisi di governo, che ha impedito la vigenza della norma per mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Atteso che, dato il complesso quadro interpretativo che si era creato, l'ANCI ha richiesto alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti di esprimersi in proposito e che, con delibera n. 25 del 7 ottobre 2019, attraverso una ricostruzione del quadro normativo in materia costituzionalmente orientata, la Corte ha stabilito che “nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ove il Comune ne ravvisi la motivata necessità e vi sia un rilevante e preminente interesse pubblico ovvero il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiate, può decidere di erogare il servizio di trasporto scolastico anche gratuitamente”;

Dato atto che il Comune di Massafra è tenuto a garantire il servizio di trasporto scolastico in quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio e finalizzato a perseguire l'uguaglianza sostanziale degli studenti e, conseguentemente, diretto al soddisfacimento di un diritto costituzionalmente garantito;

Richiamate le norme che regolano la predisposizione dell'I.S.E.E., ossia l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che consente ai contribuenti a basso reddito di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Tutto ciò premesso e considerato, si rimanda all'organo giuntale competente la determinazione delle tariffe di contribuzione delle famiglie per il servizio di refezione scolastica

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Loredana D'Elia

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Ravvisata la necessità di determinare le tariffe di contribuzione delle famiglie per il servizio di trasporto scolastico;

Ravvisati i prevalenti interessi pubblici al pieno diritto alla crescita consapevole ed allo studio dei propri cittadini, alla coesione sociale ed all'ambiente (mediante la limitazione dell'inquinamento automobilistico), alla conciliazione dei tempi di vita di lavoro per le famiglie, perseguiti attraverso il servizio di trasporto scolastico fornito dal Comune;

Dato atto che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha penalizzato enormemente lo svolgimento delle attività didattiche e ha esacerbato gli effetti della crisi economica che già aveva inciso profondamente sulle condizioni economiche di tante famiglie massafresi, determinando un impoverimento generalizzato;

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 18 marzo 2021, con cui venivano fissate le tariffe dei servizi pubblici diversi, anno 2021, tra cui il servizio di trasporto scolastico, sulla base di 5 fasce Isee;

Ritenuto che la contribuzione degli utenti alle spese che l'Amministrazione Comunale deve sostenere per il servizio di trasporto scolastico debba continuare ad essere calcolata sulla base della situazione patrimoniale presentata dai richiedenti calcolata con i criteri di cui al D.Lg.vo n.109/98 e successive modificazioni e integrazioni (ISEE);

Ritenuto tuttavia opportuno allargare la platea delle famiglie da esentare dalla contribuzione al servizio portando la prima fascia Isee di esenzione da € 3.000,00 quale limite massimo previsto attualmente ad € 7.000,00, consentendo quindi ad un maggiore numero di utenti la gratuità del servizio, e allo stesso provvedere ad una maggiore perequazione tra le altre fasce Isee;

Ritenuto altresì di riconfermare invece, come nella vigente misura, la tariffa di contribuzione da parte delle Istituzioni scolastiche che richiedano il servizio di trasporto per attività didattiche scolastiche;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- la L.R. 31/2009 (norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione);

- la deliberazione di C.C. n. 106 del 13.12.2021, di approvazione del Programma per il diritto allo studio anno 2022;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui sopra:

- 1) di determinare** la compartecipazione a carico degli utenti fruitori del servizio in oggetto a partire dall'anno scolastico 2022/2023, graduando il costo della tariffa mensile sempre in misura differenziata a seconda dell'Indicatore ISEE attraverso la previsione delle seguenti fasce di reddito ed applicando le quote di contribuzione rispetto alle fasce di reddito di appartenenza nel seguente modo:

Trasporto Scolastico Alunni Scuola dell'obbligo	TARIFFE
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013	
Da € 0,00 a € 7.000,00	Esenzione
Da € 7.001,00 a € 20.000,00	€ 20.00
Da € 20.001,00 a € 30.000,00	€ 25.00
Da € 30.001,00 a oltre	€ 35.00
Trasporto diversabili per frequenza scolastica	Esenzione
Per altri figli oltre i due che fruiscono del servizio	Esenzione
Utenti assistiti dai Servizi Sociali	Esenzione

- 2) di confermare** la tariffa di contribuzione da parte delle Istituzioni scolastiche che richiedano il servizio di trasporto per attività didattiche scolastiche come nel seguente modo:

Trasporto Per Attività Extra Scolastiche	TARIFFE
Trasporto giornaliero urbano per anno solare	Esenzione per i primi 10 servizi di trasporto
	€ 20,00/1 scuolabus oltre i 10
Trasporto giornaliero extra urbano	€ 60,00/1 scuolabus

- 3) **di dare atto** che sono fatte salve eventuali modifiche al presente atto in relazione alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire;
- 4) **di allegare** il presente provvedimento al bilancio di previsione per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett. e) del D.lgs. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **D'ELIA LOREDANA** in data **16/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
Dott.ssa D'ELIA LOREDANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **D'ELIA LOREDANA** in data **16/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
Dott.ssa D'ELIA LOREDANA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Avv. QUARTO FABRIZIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3975

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **GALLO SABINO** attesta che in data 17/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3 del T.U.E.L..

Massafra, lì 17/12/2021

Il Firmatario la pubblicazione

GALLO SABINO